



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

P.za Municipio, 8 – Cap. 28804 – Tel. 0323/571503 – Fax 0323/553506

E-mail: servizidemografici.sbv@ruparpiemonte.it

SERVIZI CIMITERIALI

RESPONSABILE: RAG. ORIANA GREGIANIN

ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI DEMOGRAFICI

NORME E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI:

VEDI ARTT. 68, 71 E 72 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 72

Condizioni per le concessioni cimiteriali

La concessione delle aree cimiteriali per la costruzione di cappelle, tombe individuali e concessione di loculi, è riservata alle salme di:

- a) persone residenti in vita a San Bernardino Verbano con residenza anagrafica da almeno 3 anni
- b) persone nate in questo Comune,
- c) persone nate occasionalmente in altri Comuni da genitori residenti in San Bernardino Verbano al momento della nascita
- d) coniuge convivente o convivente in senso maritale e figli minorenni delle persone di cui alle lettere a), b), c).

Eventuali domande, con particolari motivazioni, per la concessione di aree cimiteriali e loculi di cui al precedente comma, per tumulazione o inumazione di salme di persone che non trovansi nelle condizioni di cui al precedente comma, saranno prese in esame dalla Giunta Municipale di volta in volta.

Le particolari motivazioni che la Giunta Municipale deve prendere in considerazione per le concessioni di cui al comma precedente sono le seguenti:

- a) richieste per la sepoltura di persone che in vita sono state residenti in San Bernardino Verbano per un periodo non inferiore a 10 anni
- b) persone che in vita abbiano benmeritato dalla Comunità locale o Nazionale.

T I T O L O X
COLOMBARI

Art. 68

Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente Titolo IX.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, nei seguenti limiti:

- a) al richiedente che abbia compiuto i 65 anni che vive solo e che non abbia parenti in linea diretta collaterale fino al 2° grado,
- b) dopo il compimento del 65 anno nel momento in cui venga a mancare il coniuge o la persona convivente in senso maritale, per la concessione attigua,
- c) al compimento di almeno 70 anni per i coniugi (o conviventi in senso maritale) per la concessione di due colombari attigui.

La concessione avviene dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione.

Il collocamento di cassetine di cui al comma precedente è ammesso limitatamente alla capienza del loculo nel rispetto dello spazio destinato alla tumulazione della salma cui il loculo stesso è destinato.

Art. 71

Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto ad altri, salvo quanto indicato dal comma successivo.

In via eccezionale e previa autorizzazione di chi è al

momento titolare della concessione e dell'Amministrazione Comunale, potrà essere tumulata provvisoriamente la salma di persona estranea, purchè avente i requisiti per l'ottenimento di concessione speciale da parte del Comune per il periodo di un anno, rinnovabile per una sola volta di uguale periodo, al fine di permettere di dare definitiva sepoltura alla salma stessa.

La concessione ha la durata di anni 50 salvo rinnovo.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data la facoltà agli eredi di rinnovare la concessione come indicato nel precedente art. 49.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.